



VERBUM E IUS

Predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale /
Preaching and legal Frameworks in the Middle Ages

a cura di

Laura Gaffuri e Rosa Maria Parrinello



Verbum e ius

**Predicazione e sistemi giuridici
nell'Occidente medievale**

**Preaching and legal Frameworks
in the Middle Ages**

a cura di

Laura Gaffuri e Rosa Maria Parrinello

**Firenze University Press
2018**

La legislazione suntuaria. Comune, giuristi, predicatori

di Maria Grazia Nico Ottaviani

Il contributo affronta il tema del lusso (negli abiti, nelle doti e nei banchetti) sentito prima di tutto come un problema teologico e in seguito come un problema legato all'ideologia comunale del "buon governo" e del *decus civitatis* (decoro della città). Questo fatto determina la produzione di una abbondante legislazione suntuaria, che si può considerare il risultato della collaborazione tra governo comunale, giuristi e predicatori, questi ultimi molto attivi nel Quattrocento in numerose città dell'Umbria e dell'Italia in generale.

The paper concerns the theme of luxury (with regard to clothing, dowries, banquets), which appeared primarily as a theological problem, and later as a problem related to the *comune's* ideology of "good governance" and *decus civitatis* (dignity of the city). This phenomenon caused the production of abundant sumptuary laws, which may be considered the result of collaboration between the *comune's* government, jurists and preachers, who were very active in the fifteenth century in many cities of Umbria and Italy in general.

Medioevo; secoli XIII-XVI; legge e religione; legislazione suntuaria; lusso; giuristi; Perugia; Bernardino da Siena OFM; Osservanza; Predicazione; sermone; *ius*; diritto; legge; gioco.

Middle Ages; 13th-16th Century; Law and Religion; sumptuary laws; luxury; lawyers; Perugia; Bernardinus of Siena OFM; Observance; preaching; sermon; *ius*; law; play.

Mi preme giustificare, prima di tutto, il sottotitolo motivato dalla convinzione che ogni discorso sulla legislazione suntuaria dovrebbe muoversi all'interno di una sorta di triangolazione che comprenda le autorità comunali, i predicatori presenti nelle città nei periodi di Quaresima, infine i giuristi con un ruolo di un certo rilievo. Aggiungo che nel presente discorso l'ambito geografico è relativo all'Umbria attuale e quello cronologico ai secoli XIII-XVI; che sono poi le stesse coordinate adottate nella selezione ed edizione delle fonti legislative relative al lusso pubblicate in un volume uscito nel 2005¹.

¹ *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria.*

1. Breve profilo storiografico

In quel volume si teneva ovviamente conto della storiografia precedente, che ricordo sommariamente, citando per Perugia Ariodante Fabretti, che raccolse nel 1886, forse unico caso in Italia, molta della documentazione sul lusso dal 1266 al 1536; sulla sua scia si collocano gli studi sicuramente più ridotti di Giuseppe Mazzatinti e Giustiniano Degli Azzi². In tempi abbastanza recenti il tema della legislazione suntuaria è uscito «dalle secche dell'erudizione locale e delle piccole curiosità», e «l'universo suntuario» è entrato nel terreno della storia giuridica, sociale, economica. Le parole sono di Mario Ascheri e sono tratte da un suo saggio apparso negli atti del convegno bolognese organizzato da Maria Giuseppina Muzzarelli nel 2002 dal titolo *Disciplinare il lusso*³; ad alcuni di quei contributi farò riferimento, senza trascurare il precedente irrinunciabile saggio di Rosita Levi Pisetzky⁴, che ripropose ampiamente il materiale raccolto da Fabretti, utilizzato più recentemente da Catherine Kovesi Killerby nel suo *Sumptuary Law in Italy*⁵. E nel pur scarno elenco non può mancare Diane Owen Hughes⁶, che ha collocato la legislazione suntuaria nel vivo delle relazioni sociali nell'Italia del Rinascimento.

2. Il lusso come problema o il problema del lusso

Il problema del lusso è legato (come avverte Mario Ascheri) al tema dell'ideologia del «buon governo della città cristiana, dell'*honor civitatis*, e del disciplinamento sociale complessivo a livello urbano»⁷. Il lusso fu prima di tutto un problema teologico «almeno fino alla famosa *quaestio* 169 di san Tommaso», ben presente nella patristica e inevitabilmente nel diritto canonico: nel *Decretum Gratiani* non ci sono trattazioni specifiche sul tema, ma spunti, vari e sparsi, riferiti tanto a laici (vesti e belletti delle mogli consentiti ma con misura) che a ecclesiastici (modestia delle vesti, nei cibi, imposizione dei digiuni...), insomma un'idea di «vita et honestas clericorum» che si ritroverà nel *Liber Extra* di Gregorio IX in termini restrittivi. Dal punto di vista dei laici, il *Corpus iuris civilis* ha una posizione opposta, rilevabile nei doni maritali, nei legati in oro e in argento, pur introducendo già il rilievo giuridico dell'«ap-

² Fabretti, *Statuti e ordinamenti suntuarii*. Sul suo esempio anche il Mazzatinti pubblicò un lavoro sulle leggi suntuarie eugubine: Mazzatinti, *Di alcune leggi suntuarie eugubine dal XIV al XVI secolo*. Così anche Degli Azzi, *Leggi suntuarie perugine nell'età dei comuni*.

³ Ascheri, *Tra storia giuridica e storia "costituzionale"*. Alla Muzzarelli si deve anche il primo volume di edizioni di leggi suntuarie emiliano romagnole dal XIII al XVI secolo, uscito nel 2002: *La legislazione suntuaria*.

⁴ Levi Pisetzky, *Moda e costume*.

⁵ Kovesi Killerby, *Sumptuary Law in Italy*.

⁶ Owen Hughes, *Le mode femminili e il loro controllo*; Owen Hughes, *Distinguishing signs*.

⁷ Ascheri, *Tra storia giuridica e storia "costituzionale"*, p. 200. Dello stesso autore vedi anche: «*De ornatu mulierum*».

parenza” che può trarre in errore; i dottori degli *Studia* se ne occuparono⁸. Dunque, già esiste nel Duecento una legislazione, come dire, “generale”, che sollecita immediatamente una legislazione “locale”, dettata dalle consuetudini locali appunto.

Ma il discorso, secondo Ascheri, è più complesso: la *civitas* in quanto *res publica*, per assicurare il buon governo cittadino, deve «farsi carico con la legislazione di ogni aspetto e problema della vita sociale», anche sovrapponendosi alla volontà dei privati. Dunque si può parlare di un primato del «potere legislativo riformatore di quei costumi»⁹. Ecco perché la preoccupazione costante contenuta negli *exordia* dei testi statutari umbri (ma nelle provvisioni fiorentine o venete o emiliane non è diverso) è relativa al «decus et statum civitatis»¹⁰: ogni intervento legislativo che si farà o dovrà farsi sarà importante perché «*res est magni momenti et concernit statum civitatis*»¹¹. Non manca certo il richiamo religioso: in alcune fonti si fa riferimento alla *Altissimi offensio* di cui si è macchiata la città per le eccessive spese, tanto che nelle riformanze folignate si legge: «il Signore Iddio già molti anni sono de continuo ha flagellata questa povera città (...) il Signore Iddio volti la faccia di questa povera città»¹². Altra motivazione che viene sottolineata è che a causa del soverchio lusso si verifica una pericolosa «*diminutio pecunie et bonorum comunis*», tanto che «*homines depauperantur et matrimonia tardantur et peccata multiplicantur*»¹³.

3. *L'obiettivo della legislazione suntuaria*

La legislazione suntuaria deve essere intesa «come segnale culturale profondo che marca la costituzione di una società urbana»¹⁴, al di là della frequenza e del ripetersi dei dettagli per le eccessive spese, per molteplici ragioni fatte. Qualunque studio su di essa va affrontato attraverso alcuni parametri interpretativi, di cui uno in particolare risponde al quesito centrale: quali erano le autorità che sollecitavano, emanavano, adottavano quei provvedimenti, compilati con la cura e l'accordo di qualificate persone; tra questi i frati predicatori talvolta appositamente interpellati.

Gli altri parametri sono relativi: agli aspetti sui quali in particolare si accaniva il legislatore o l'autorità competente, all'efficacia di tale normativa e infine agli strumenti di repressione più di frequente adottati, poco vari nel tempo e negli spazi urbani analizzati. Quanto alle materie trattate nelle leggi,

⁸ Ascheri, *Tra storia giuridica e storia “costituzionale”*, pp. 201-204.

⁹ *Ibidem*, pp. 204-205.

¹⁰ Così in Perugia, si veda *La legislazione suntuaria*, p. 86.

¹¹ *Ibidem*, p. 512.

¹² Nella riformanza folignate del 12 maggio 1561 il riferimento è piuttosto alle gravi conseguenze per i colpevoli; *ibidem*, p. 490.

¹³ *Ibidem*, pp. 90 e 137: è in questo documento il riferimento alla *Altissimi offensio*.

¹⁴ Ascheri, *Tra storia giuridica e storia “costituzionale”*, pp. 205, 209.

si potrebbe dire semplificando ma citando da una fonte folignate: «le gran dote e il sontuoso vestire delle donne»¹⁵. Effettivamente le doti sono una grande preoccupazione: è la loro quantità eccessiva che deve essere regolata.

Ma ci sono anche le spese per conviti, di nozze o no, per doni o mance per matrimoni, battesimi, monacazioni e prime messe, per «arredii» ovvero corredi di spose diventati così ricchi da essere equiparati a una seconda dote¹⁶, per funerali in occasione dei quali si adotta spesso, vedi Perugia, una criticata *consuetudo* (nella sepoltura, nella veste del defunto, nel numero dei ceri e nel concorso delle persone), che fa pensare più «ad nuptias et convivias» piuttosto che «ad sepulturam»¹⁷. Scollature, strascichi, calzature troppo ornate come le pianelle sono altrettanti punti fermi da regolare e misurare, in ottemperanza a una tradizione moralistica che voleva la donna modesta e vestita in modo da non suscitare né scandali né libidine¹⁸.

Nell'estenuante elencazione di dettagli, distinzioni, particolari e minuzie spesso ripetute, quella che emerge prepotentemente però è l'avversione per l'ostentazione di beni preziosi; tale avversione attraversa tutte le epoche, perché sappiamo bene come le fogge degli abiti, i colori, i tessuti fossero un «codice di comunicazione sociale»¹⁹, immediatamente riferibili all'età, al genere, e soprattutto al ceto. Da notare che il dettato della legge è continuamente disatteso, o meglio è reiterato, tanto che costanti sono le pene, e non parlo della quantificazione che ovviamente varia nel tempo, ma del fatto che esse spesso derivano dalla combinazione tra la perdita del bene e l'esborso di denaro, che garantiva così qualche entrata al comune²⁰.

Del tutto diverso è il caso di una pena come la scomunica, censura di competenza ecclesiastica, che ha una presenza altalenante: comminata da qualche papa, spesso è sospesa su petizione delle autorità locali che in altre occasioni la invocano come efficace correttivo²¹.

¹⁵ *La legislazione suntuaria*, p. 529 (1583, luglio 28).

¹⁶ *Ibidem*, p. 240: «et parimente negli arredii che si danno alle spose, la profluità et pompa de' quali si può dire che sia una seconda dote, poco minore dell'ordinaria».

¹⁷ *Ibidem*, p. 82: «Cum consuetudo fuerit Perusii mortuorum corpora honorare non tamquam ire et portari debitum ad sepulturam sed tamquam ad nuptias et convivias». Si veda anche Ascheri, *Tra storia giuridica e storia "costituzionale"*, pp. 207-208.

¹⁸ Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze*, pp. 100-103 e 155-210; si veda anche Nico Ottaviani, «De gli ariede e fregiature», pp. 352-354, e per epoca risalente Lizzi, *Una società esortata all'ascetismo*.

¹⁹ Calvi, *Le leggi suntuarie e la storia sociale*, p. 216.

²⁰ Anche se qualche dubbio in tal senso è stato avanzato da Franco Franceschi (*La normativa suntuaria nella storia economica*, p. 169), ma non da Mario Ascheri (*Tra storia giuridica e storia "costituzionale"*, p. 205).

²¹ Si vedano a mo' di esempio i brevi di Paolo II per le donne perugine prima colpite poi assolte dalla scomunica negli anni 1468-1469; *La legislazione suntuaria*, pp. 134-135. Edizioni in Fabretti, *Statuti e ordinamenti suntuarii*, pp. 197-198. Si veda Kovesi Killerby, *Sumptuary Law*, p. 105. Così anche in Foligno per intervento di Giulio II, che prima dà e poi toglie nel 1513; *La legislazione suntuaria*, p. 445.

4. *Le autorità competenti*

Quanto al tema del binomio autorità/legislazione, mi sembra significativa una disposizione presa dai priori di Spoleto nel 1567 determinata da un

eccessivo e disordinato modo del dotare e vestire et ornare le donne donde nascono molti inconvenienti et perdite di patrimoni e desolazioni di casate, dissipazioni de beni, peccati di pompe, de superbie, de vanità e lascivie et altri mali (...), mentre conviene (*ecco il correttivo*) alle comunità bene ordinate proveder che alcuno non usi malamente li suoi beni.

E quei capitoli debbono intendersi

fatti etiniti et stipulati per patti, convenzioni e stipulationi intervenienti e iurati tra tutti li cittadini et abitanti del territorio di Spoleti et habbino forza e valor de patti e convenzioni giurate veramente fatti e non per fittione o presunzione²².

Dunque c'è un interesse collettivo, un concorso di intenti in vista di una pubblica utilità tramite un atto pubblico di grande importanza, alla cui composizione si adoperano forze laiche, come i priori della città e i teorici del diritto, e forze ecclesiastiche come i frati predicatori.

Tutto ciò rimanda a quella triangolazione tra comune, giuristi e frati già ricordata all'inizio, evocando la quale, si può dire che il sistema più diffuso era la creazione di apposite commissioni costituite, per parte comunale, dai priori – esempio classico Perugia e Foligno – e da un numero variabile di *cives* spesso definiti «savii et giudiziosi gentilhomini» con funzione di «regolatori et moderatori»²³. Ci sono poi i dottori, che entrano nelle commissioni nella loro qualità di consulenti di procedure e di giurisprudenza. Di alcuni conosciamo i nomi: «Iohannes Antonius Arronius utriusque iuris doctor» attivo a Spoleto nel 1530²⁴ o il più famoso Pietro di Matteo nipote di Pietro fratello di Baldo degli Ubaldi²⁵, autore insieme a Bartolomeo Schiatte di un decreto emanato nel 1460 dal cardinale Vitelleschi governatore di Perugia²⁶. Nel triangolo vanno inseriti i frati predicatori (vere “autorità morali”), che entrano a tutto titolo nel meccanismo di composizione dei provvedimenti suntuari, come si evince dalla documentazione comunale da me prevalentemente utilizzata.

I nomi sono davvero tanti: Paola Monacchia ha contato ben 49 frati dell'Osservanza presenti in Umbria in pieno Quattrocento, di cui alcuni locali e altri forestieri e molto conosciuti²⁷. Cito Cherubino da Negroponte e Francesco da Spoleto attivi nella seconda metà del Quattrocento in Foligno e anche

²² *Ibidem*, pp. 695 e 702.

²³ *Ibidem*, p. 216.

²⁴ Si veda la nota 28; *ibidem*, p. 661.

²⁵ Si veda Monacchia, «*Le case che habitamo*», p. 16 (l'albero genealogico).

²⁶ A Spoleto nel 1566 per riformare lo statuto sulle doti (in realtà *ad escludendum dotes*) si parla di affidarsi a una commissione di giurisperiti che non verrà mai convocata: *La legislazione suntuaria*, p. 694.

²⁷ Monacchia, Nico, *Gli Osservanti e la Legislazione comunale in Umbria nel secolo XV*.

in Spoleto; ricordo fra Francesco da Venezia predicatore in Assisi²⁸, per non dire di Bernardino da Siena o Giacomo della Marca o Bernardino da Feltre, diversamente impegnati sul fronte della moralizzazione delle “apparenze”, come ha dimostrato in più occasioni Maria Giuseppina Muzzarelli²⁹.

Proprio riguardo a Giacomo della Marca, un verbale del consiglio comunale di Assisi del 1473 ricorda la sua predicazione, e la ricorda per bocca di «Augustinus de Perusio ordinis Minorum», che con le sue *exhortationes* convince il consiglio appositamente radunato «quod serventur constitutiones facte olim per venerabilem patrem Iacobum de Marchia, et inserantur in volumine statutorum», fatta salva la possibilità che dette *constitutiones* possano essere corrette, modificate o *in melius* mutate per opera dello stesso frate Agostino, li presente per il periodo quaresimale, soprattutto in ordine a un tema nuovissimo e di estremo impegno, ovvero «super Monte Pietatis»³⁰.

Anche Foligno offre alcuni interessanti esempi di “presenza” osservante: nel 1473 i priori tornano sul tema dell’«ornato» per ribadire che

tutti statuti et reformatione facte sopra gli ornamenti nel tempo dei venerabili predicatori tanto fra Cherubino quanto frate Alberto de l'ordine dell'Observantia (...) siano rate et ferme³¹.

Così viene stabilito in data 8 marzo, ma subito dopo, il 5 aprile, *frater Pacificus ordinis Observantie* interviene in consiglio e qui «rogitavit aliquid reformare in statutis et capitulis de ornatu»: il consiglio approva³².

Ma altri frati e altri capitoli conta la documentazione folignate, ricca come poche altre: oltre a Cherubino da Negroponte, non sono certo di secondo piano personaggi come Bartolomeo da Giano o da Montefalco attivo nel 1448³³ e soprattutto Francesco da Spoleto, che negli stessi anni, presente più volte nel consiglio dei Cinquanta, convince i componenti l'organismo sulla necessità di intervenire su quanto stabilito al tempo di Bartolomeo, anzi su quanto scritto «in statuto communis Fulginei». Nel progetto di Francesco l'operazione di revisione deve essere affidata a «tres cives» scelti da una rosa di sei, i quali deputati «per eundem fratrem Franciscum», avranno piena autorità «addendi, minuendi, mutandi et confirmandi capitula (...) prelibati fratris Bartolomei»³⁴. Cherubino è ancora attivo a Spoleto nel 1451, quando nuove riforme

²⁸ Nico Ottaviani, “*De gli ariede e fregiature*”, pp. 343-351.

²⁹ Per questi rimando a Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze*, pp. 165 e sgg. In particolare i cosiddetti statuti bernardiniani perugini trattavano prevalentemente di usura, avarizia, sodomia e anche di vanità femminile; Archivio di Stato di Perugia, *Archivio Storico del Comune di Perugia, Statuti*, 11, cc. 1-14 e *ibidem*, *Consigli e Riformanze*, 65, c. 83r. Su questi e sulla loro stampa cinquecentesca si veda ancora Nico Ottaviani, “*De gli ariede e fregiature*”, pp. 355-356 e nota 58.

³⁰ *La legislazione suntuaria*, pp. 276-277.

³¹ *Ibidem*, p. 416.

³² *Ibidem*, pp. 421-423: le riformanze folignate del 3, 10 e 26 giugno riportano *capitula* sulle pene e sull'applicazione del dettato statutario, senza però alcun riferimento ai frati ricordati.

³³ *Ibidem*, pp. 408-409.

³⁴ *Ibidem*, p. 406.

suntuarie vengono deliberate «ad instantiam et requisitionem venerabilis fratris Cherubini»; la data è il 13 aprile³⁵.

Ma molti sono i predicatori e molte le città: a Norcia furono «assiduamente presenti» figure di rilievo come Bernardino da Feltre, Andrea da Faenza e l'infaticabile Giacomo della Marca, e non è certo un caso che qui viene fondato un Monte di Pietà, il secondo dopo Perugia, nel 1466³⁶. E sulla fondazione del medesimo istituto predicherà in Orvieto Francesco da Viterbo nel 1468, «humano bono et laudabili modo»³⁷. Lo stesso frate farà sentire la sua voce anche in materia di pompe femminili, più volte: nel 1468, nel 1473, nel 1488³⁸. Nel 1496 è sostituito da Francesco da Firenze, esplicitamente citato tra i componenti di una commissione comunale costituita da due nobili, dai Conservatori della pace, la massima autorità collegiale cittadina, e dallo stesso frate con la «facultas et potestas statuendi, faciendi et ordinandi capitula» in tema suntuario³⁹.

A Terni Giacomo della Marca è presente nel 1444 – «munus predicationis exhibuit»⁴⁰ – e anche qui si delibera la composizione di una commissione di «cives et populares» che lavori «super correctione capitulorum fratris Iacobi»⁴¹. E così sarà fino al 1489⁴². In Orvieto nel 1427 si lavora ai provvedimenti suggeriti dalla predicazione di Bernardino da Siena⁴³ (per applicare le sue *sanctas minitiones*), come era avvenuto qualche anno prima a Perugia, stando alla cronaca del Graziani che felicemente conclude: «Perugia, come era più brutta, ora [dopo le prediche] era più netta per perseveranza»⁴⁴. Dopo il primo ciclo di prediche, il consiglio dei camerlenghi perugini approva nel 1425 gli *statuta, ordinamenta et leges (...) optimi et religiosi fratris Bernardini de Senis*, contenuti in un codice statutario che conserva anche la normativa penale⁴⁵. I capitoli bernardiniani, in tutto quattordici, parlano quasi prevalentemente di usura, un male collegabile in qualche modo alle eccessive spese.

Non mi dilungo sugli statuti bernardiniani, rimandando a quanto ha scritto Filippo Sedda, che in più sedi ha ben illustrato il rapporto tra Bernardino e Giovanni da Capestrano: il primo a predicare nelle piazze, il secondo (giudice) a rielaborare e scrivere il pensiero del primo, pensiero che il comune di Perugia copiò, come detto, nei suoi codici statutari, ma che non applicò perché giudicato troppo “rigido”⁴⁶.

³⁵ *Ibidem*, pp. 410-411.

³⁶ Comino, *Norcia. Introduzione*, p. 608.

³⁷ *La legislazione suntuaria*, p. 1026.

³⁸ *Ibidem*, pp. 1028-1033; pp. 1040-1041; p. 1043.

³⁹ *Ibidem*, p. 1046.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 834.

⁴¹ *Ibidem*, p. 836.

⁴² *Ibidem*, pp. 836-839.

⁴³ *Ibidem*, pp. 1020-1022.

⁴⁴ *Cronaca della città di Perugia dall'anno 1309 al 1491*, pp. 313-314.

⁴⁵ ASP, ASCP, *Statuti*, 11 (cfr. *supra* nota 30).

⁴⁶ Si veda qui il contributo di Sedda, *Un giurista sul pulpito e sotto il pulpito*. Di recente pubblicazione l'altro suo lavoro su *Giovanni da Capestrano a Perugia*, pp. 37-56.

5. *Conclusion*

All'enorme sviluppo della legislazione suntuaria dal Trecento in poi contribuirono vari fattori tra i quali l'azione dei predicatori in quanto "autorità morali" fu determinante e non solo dei più famosi come Bernardino da Siena (che nelle prediche ricordava le «dieci offensioni» a Dio causate dai vestimenti) o Giacomo della Marca, ma anche degli epigoni meno celebri che si appoggiarono all'autorevolezza dei primi per legittimare consistenti riforme posteriori. Foligno e Terni ne sono eloquenti esempi: qui la presenza dei predicatori si accompagnò nel Quattrocento all'azione del comune secondo un "programma" concordato, ricostruibile attraverso il dettato della legge e le carte delle Riformanze. Altro elemento fu il coinvolgimento dei giuristi che entrarono a far parte di commissioni create appositamente per promulgare, ampliare, riformare le suntuarie; i giuristi sono gli stessi coinvolti contemporaneamente nel disciplinamento dei Monti di Pietà, cui, non a caso, si prevedeva di far arrivare una quota delle multe per gli eccessi di "ornato". Da non trascurare inoltre è l'aspetto dell'emulazione, ovvero il timore che altre «città ben regolate» potessero diventare concorrenti, il che indusse molti governi cittadini a emanare norme suntuarie, nella prospettiva, se non di diventare "modelli", almeno di mantenere alta una tradizione e una fama guadagnate nel settore⁴⁷.

La legislazione dunque fu un'arma soprattutto contro l'ostentazione del lusso sentito come un flagello per la città e per le famiglie, in un intreccio di pubblico e privato, di ufficiale e particolare, di collettivo e personale sul quale la *res publica* intervenne attraverso i legislatori e i predicatori, il tutto per assicurare il buon governo cittadino.

⁴⁷ Nico Ottaviani, *Introduzione*, pp. XII-XIII.

Opere citate

- M. Ascheri, *Tra storia giuridica e storia "costituzionale": funzioni della legislazione suntuaria*, in *Disciplinare il lusso*, pp. 199-211.
- M. Ascheri, «*De ornatu mulierum*» dal Medioevo all'età moderna: dal Roselli al Tergolina, in *Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert*, hrsg. Von M. Bertram, Roma 2005, pp. 337-354 (distribuito in formato digitale da «Reti medievali»).
- G. Calvi, *Le leggi suntuarie e la storia sociale*, in *Disciplinare il lusso*, pp. 213-230.
- C. Comino, *Norcia. Introduzione*, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, a cura di M.G. Nico Ottaviani, Roma 2005, pp. 607-610.
- Cronaca della città di Perugia dall'anno 1309 al 1491 nota col nome di Diario del Graziani*, in *Cronache e storie inedite della città di Perugia dal 1150 al 1563*, a cura di F. Bonaini, A. Fabretti, F. Polidori, in «Archivio Storico Italiano», 16 (1850), 1, pp. 69-750.
- G. Degli Azzì, *Leggi suntuarie perugine nell'età dei comuni*, in «Bollettino della Regia Deputazione di storia patria per l'Umbria», 22 (1916), pp. 125-144.
- Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età Moderna*, Atti del convegno, a cura di M.G. Muzzarelli, A. Campanini, Roma 2003.
- A. Fabretti, *Statuti e ordinamenti suntuarii intorno al vestire degli uomini e delle donne di Perugia dall'anno 1266 al 1536*, in «Memorie della reale Accademia delle Scienze di Torino», serie II, 38 (1888), pp. 137-232.
- F. Franceschi, *La normativa suntuaria nella storia economica*, in *Disciplinare il lusso*, pp. 163-178.
- C. Kovesi Killerby, *Sumptuary Law in Italy. 1200-1500*, Oxford 2002.
- La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia Romagna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Roma 2002.
- La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, a cura di M.G. Nico Ottaviani, Roma 2005 (consultabile on-line all'indirizzo < http://www.archivi.beniculturali.it/pdf.php?file=Fonti/Fonti_XLIII.pdf >).
- R. Levi Pisetzky, *Moda e costume*, in *Storia d'Italia Einaudi, V. I Documenti*, Torino 1973, pp. 938-978.
- R. Lizzi, *Una società esortata all'ascetismo: misure legislative e motivazioni economiche nel IV-V secolo d.C.*, in «Studi storici», 30 (1989), 1, pp. 129-153.
- G. Mazzatinti, *Di alcune leggi suntuarie eugubine dal XIV al XVI secolo*, in «Bollettino della Regia Deputazione di storia patria per l'Umbria», 3 (1897), pp. 287-301.
- P. Monacchia, «*Le case che abitamo*». *Riflessioni patrimoniali su Baldo e la sua famiglia*, in «Ius Commune», 27 (2000), pp. 3-25.
- P. Monacchia, M.G. Nico, *Gli Osservanti e la Legislazione comunale in Umbria nel secolo XV*, in *I frati Osservanti e la società in Italia nel secolo XV*, Atti del 40° Convegno internazionale di Studi Francescani, Spoleto 2013, pp. 279-304.
- M.G. Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo*, Torino 1996.
- M.G. Nico Ottaviani, «*De gli ariede e fregiature*». *Alcune considerazioni sulla legislazione suntuaria tra Tre e Quattrocento*, in *Studi sull'Umbria medievale e umanistica*. In ricordo di Olga Marinelli, Pier Lorenzo Meloni, Ugolino Nicolini, a cura di M. Donnini, E. Menestò, Spoleto 2000, pp. 335-366.
- M.G. Nico Ottaviani, *Introduzione*, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, a cura di M.G. Nico Ottaviani, Roma 2005, pp. XII-XIII.
- D. Owen Hughes, *Distinguishing signs: Ear-rings, Jews and Franciscan Rhetoric in the Italian Renaissance City*, in «Past and Present», 112 (1986), pp. 3-59.
- D. Owen Hughes, *Le mode femminili e il loro controllo*, in *Storia delle donne*, a cura di G. Duby, M. Perrot, *Il Medioevo*, a cura di Ch. Klapisch-Zuber, Roma 1990, pp. 166-193.
- F. Sedda, *Giovanni da Capestrano a Perugia: il giudice, il frate, il predicatore*, in *Giacomo della Marca tra Monteprandone e Perugia. Lo "Studium" del Convento del Monte e la cultura dell'Osservanza francescana*, Atti del Convegno, Firenze 2012, pp. 37-56.

Maria Grazia Nico
Università degli Studi di Perugia
maria.nico@unipg.it